## REGOLAMENTO (CE) N. 2969/94 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1994

## relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce uno regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3680/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che stabilisce alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (7), modificato dal regolamento (CE) n. 1043/94 (3), prevede dei contingenti di scorfano per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3 M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3 M eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1994.

La pesca dello scorfano nelle acque della zona NAFO 3 M eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1994.

Per la Commissione
Yennis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (') GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 42. (') GU n. L 114 del 5. 5. 1994, pag. 1.